



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0178/2013

20.5.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Monica Luisa Macovei

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	34
PROCEDURA.....	35

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0085),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0075/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012¹,
 - visto il parere dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 4 dicembre 2012,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0178/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 299 del 4.10.12, pag. 129.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. **Per essere efficaci**, le autorità **di contrasto e giudiziarie** dovrebbero disporre dei mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi di reato.

Emendamento

(1) Il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera, **comprese le organizzazioni criminali di tipologia mafiosa**, è il profitto economico. **Di conseguenza**, le autorità **competenti** dovrebbero disporre dei mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi di reato. **Tuttavia, una prevenzione e lotta efficaci in materia di criminalità non dovrebbero limitarsi a neutralizzare i proventi di reato, ma piuttosto essere estese, in altri casi, a qualsiasi proprietà che risulti dalle attività di natura criminale. Il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei proventi di reato non è sufficientemente efficace. Una lotta efficace contro la criminalità economica, la criminalità organizzata e il terrorismo richiederebbe il riconoscimento reciproco delle misure adottate in un settore diverso da quello del diritto penale o altrimenti adottate in assenza di una condanna penale nelle circostanze definite all'articolo 5 aventi per oggetto, più in generale, ogni possibile bene o reddito attribuibile ad una organizzazione criminale o ad una persona sospettata o accusata di appartenere ad un'organizzazione criminale.**

Motivazione

Il profitto economico è l'obiettivo della maggior parte della criminalità, non soltanto della criminalità organizzata transfrontaliera.

Considerando la scarsa efficienza del sistema attuale, devono essere messi a disposizione tutti i mezzi necessari per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi di reato.

Emendamento 2
Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I gruppi di criminalità organizzata operano prescindendo dalle frontiere e sempre più acquisiscono beni in altri Stati membri e in paesi terzi. Vi è un crescente bisogno di un'efficace cooperazione internazionale delle forze di contrasto in materia di recupero dei beni e di reciproca assistenza giudiziaria.

Emendamento

(2) I gruppi di criminalità organizzata operano prescindendo dalle frontiere e sempre più acquisiscono beni in altri Stati membri e in paesi terzi. Vi è un crescente bisogno di un'efficace cooperazione internazionale delle forze di contrasto in materia di recupero dei beni e di reciproca assistenza giudiziaria. ***L'adozione di norme minime armonizzerà i regimi in materia di congelamento e confisca dei beni degli Stati membri, promuovendo così la fiducia reciproca e un'efficace cooperazione transfrontaliera.***

Emendamento 3
Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità organizzata sono le gravi conseguenze giuridiche, l'individuazione efficace e il sequestro e la confisca degli strumenti e proventi di reato. I poteri estesi di confisca sono particolarmente efficaci.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Benché le statistiche disponibili siano limitate, gli importi recuperati dai proventi di reati patrimoni di origine criminale

(3) Benché le statistiche disponibili siano limitate, gli importi recuperati dai proventi di origine criminale nell'Unione appaiono

nell'Unione appaiono *insufficienti* rispetto ai proventi di reato stimati. Taluni studi hanno dimostrato che, anche se regolamentate da norme dell'Unione e da norme nazionali, le procedure di confisca restano sottoutilizzate.

estremamente bassi rispetto ai proventi di reato stimati. Taluni studi hanno dimostrato che, anche se regolamentate da norme dell'Unione e da norme nazionali, le procedure di confisca restano sottoutilizzate *e le leggi a livello nazionale non sono uniformi e pertanto necessitano di una adeguata armonizzazione, anche al fine di ottenere una piena ed intera esecuzione della confisca stessa.*

Motivazione

Il punto non è che il recupero di beni sia insufficiente ma piuttosto che è basso rispetto al reddito monetario stimato della criminalità. La diversità delle norme nazionali deve essere posta in rilievo quale ragione di questa proposta di direttiva. La disparità di legislazione influisce sull'efficienza e sulla cooperazione, in particolare per quanto riguarda la criminalità internazionale organizzata e altri tipi di criminalità.

Emendamento 5 **Proposta di direttiva**

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter Gli Stati membri sono liberi di adottare le procedure di confisca collegate a una causa penale dinanzi a qualsiasi giudice penale, civile o amministrativo.

Motivazione

Ciò rende evidente che gli Stati membri possono dare attuazione alla direttiva attraverso qualsiasi tipo di procedimento giudiziario del proprio sistema nazionale.

Emendamento 6 **Proposta di direttiva**

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È opportuno quindi che la confisca degli strumenti e proventi di reato a seguito di una decisione definitiva dell'autorità

(9) È opportuno quindi che la confisca degli strumenti e proventi di reato a seguito di una decisione definitiva dell'autorità

giudiziaria, nonché la confisca di beni per un valore equivalente a detti proventi si riferisca a tale concetto ampliato con riferimento ai reati disciplinati dalla presente direttiva. La decisione quadro 2001/500/GAI ha obbligato gli Stati membri a consentire la confisca di strumenti e proventi di reato a seguito di una condanna definitiva nonché la confisca di beni di valore equivalente ai proventi stessi. Occorre che tali obblighi siano mantenuti per i reati che non sono disciplinati dalla presente direttiva.

giudiziaria, ***sia sulla base di una condanna penale sia in assenza di tale condanna***, nonché la confisca di beni per un valore equivalente a detti proventi si riferisca a tale concetto ampliato con riferimento ai reati disciplinati dalla presente direttiva. La decisione quadro 2001/500/GAI ha obbligato gli Stati membri a consentire la confisca di strumenti e proventi di reato a seguito di una condanna definitiva nonché la confisca di beni di valore equivalente ai proventi stessi. Occorre che tali obblighi siano mantenuti per i reati che non sono disciplinati dalla presente direttiva ***e che il concetto di proventi di reato come definito ai sensi della presente direttiva sia esteso ai reati non contemplati dalla presente direttiva.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Conformemente al principio del ne bis in idem, è opportuno escludere dalla confisca estesa i proventi di presunte attività illecite per le quali l'interessato è stato assolto in un processo precedente o in altri casi in cui si applica il principio del ne bis in idem. ***La confisca estesa deve essere esclusa qualora le attività criminali analoghe non abbiano potuto essere oggetto di un processo penale a motivo della prescrizione ai sensi del diritto penale nazionale.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 12

Emendamento

(11) Conformemente al principio del ne bis in idem, è opportuno escludere dalla confisca estesa i proventi di presunte attività illecite per le quali l'interessato è stato assolto in un processo precedente o in altri casi in cui si applica il principio del ne bis in idem.

Testo della Commissione

(12) L'emissione di provvedimenti di confisca richiede in via generale una condanna penale. In taluni casi deve comunque essere possibile, anche laddove non possa ottenersi una condanna penale, confiscare beni al fine di contrastare le attività criminali e fare in modo che i profitti derivanti da tali attività non vengano reinvestiti nell'economia lecita. Alcuni Stati membri autorizzano la confisca laddove non vi siano prove sufficienti per l'azione penale, qualora l'autorità giudiziaria ritenga, secondo quanto è probabile, che i beni siano di origine illecita, nonché in situazioni in cui l'indagato o imputato si dia alla fuga per evitare l'azione penale, sia incapace di essere processato per altri motivi o deceda prima del termine del procedimento penale. Questa tipologia è definita confisca non basata sulla condanna. È necessario che siano adottate disposizioni per consentire la confisca non basata sulla condanna ***quanto meno in queste ultime, limitate, circostanze*** in tutti gli Stati membri. ***Ciò è conforme all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ai sensi del quale ogni Stato partecipante è chiamato a prevedere di adottare le misure necessarie a consentire la confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale, compresi i casi in cui l'autore del reato non possa essere giudicato per causa di decesso, fuga o assenza.***

Emendamento 9 Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Emendamento

(12) L'emissione di provvedimenti di confisca richiede in via generale una condanna penale. In taluni casi deve comunque essere possibile, anche laddove non possa ottenersi una condanna penale, confiscare beni al fine di contrastare le attività criminali ***quali la criminalità organizzata o il terrorismo*** e fare in modo che i profitti derivanti da tali attività non vengano reinvestiti nell'economia lecita. Alcuni Stati membri autorizzano la confisca laddove non vi siano prove sufficienti per l'azione penale, qualora l'autorità giudiziaria ritenga, secondo quanto è probabile, che i beni siano di origine illecita, nonché in situazioni in cui l'indagato o imputato si dia alla fuga per evitare l'azione penale ***o la condanna***, sia incapace di essere processato per altri motivi o deceda prima del termine del procedimento penale. ***In altri casi alcuni Stati membri permettono la confisca per esempio laddove non si possa dar seguito a una condanna penale o non la si possa ottenere, qualora l'autorità giudiziaria sia convinta, dopo aver utilizzato tutti i mezzi di prova disponibili, inclusa la disproporzionalità dei beni rispetto al reddito dichiarato, che i beni derivano da attività di natura criminale.*** Questa tipologia è definita confisca non basata sulla condanna. È necessario che siano adottate disposizioni per consentire la confisca non basata sulla condanna in tutti gli Stati membri.

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La presente direttiva copre soltanto i tipi di confisca non basati su una condanna ritenuti di natura penale. Onde stabilire la natura penale di tale misura di confisca, tra l'altro, occorre tenere presenti i seguenti criteri: (i) la classificazione giuridica del reato nel diritto nazionale, (ii) la natura del reato, e (iii) il livello di gravità della sanzione che può essere applicata all'interessato.

**Emendamento 10
Proposta di direttiva**

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) In singoli casi dovrebbe essere possibile astenersi in parte dall'emettere un ordine di congelamento. Pertanto, ciò sarebbe possibile nei casi in cui la misura rappresenti un onere sproporzionato per l'interessato o ne determini la rovina economica.

Motivazione

Al momento la Commissione non prevede i casi di onere indebito. Al verificarsi di determinate condizioni, il procedimento di confisca sarebbe inevitabile. Per evitare conseguenze sproporzionate, occorre assolutamente introdurre una disciplina delle cosiddette situazioni "di manifesta iniquità".

**Emendamento 11
Proposta di direttiva**

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) È necessario che la confisca non pregiudichi o vanifichi i diritti legittimi delle vittime dei reati commessi

dalla persona colpita dalla confisca.

Emendamento 12
Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La pratica del trasferimento dei beni, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e sempre più diffusa. L'attuale quadro giuridico dell'Unione non contiene norme vincolanti sulla confisca dei beni trasferiti a terzi. Diventa pertanto sempre più necessario consentire la confisca dei beni trasferiti a terzi, **di norma quando l'imputato non possiede beni passibili di confisca. È opportuno che sia prevista la confisca nei confronti di terzi, a determinate condizioni, una volta che si sia giunti alla conclusione, sulla base di fatti specifici, che la confisca dei beni del condannato, imputato o indagato non abbia probabilità di successo, o in situazioni in cui determinati oggetti infungibili debbano essere restituiti al loro legittimo proprietario.** Inoltre, al fine di tutelare gli interessi dei terzi di buona fede, tale confisca deve essere possibile solo se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il bene era il provento di un reato o era trasferito per evitare la confisca **ed** era ceduto a titolo gratuito o in cambio di un importo inferiore al suo valore di mercato.

Emendamento 13
Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Emendamento

(13) La pratica del trasferimento dei beni, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e sempre più diffusa. L'attuale quadro giuridico dell'Unione non contiene norme vincolanti sulla confisca dei beni trasferiti a terzi. Diventa pertanto sempre più necessario consentire la confisca dei beni trasferiti a terzi **o acquisiti da terzi.** Al fine di tutelare gli interessi dei terzi di buona fede, tale confisca deve essere possibile solo se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il bene era **lo strumento o** il provento di un reato o era **stato** trasferito per evitare la confisca **o se** era **stato** ceduto a titolo gratuito o in cambio di un importo **notevolmente** inferiore al suo valore di mercato. **La confisca nei confronti di terzi dovrebbe inoltre essere possibile anche quando l'indagato o imputato abbia agito sin dall'inizio per conto di un'altra persona fisica o giuridica.**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Al fine di lottare più efficacemente contro le organizzazioni criminali e le forme gravi di crimine, in linea con le esperienze già esistenti, sarebbe opportuno che gli Stati membri introducessero nel proprio sistema penale un reato per punire e perseguire il comportamento volto ad attribuire in modo fittizio proprietà e disponibilità dei beni a terzi, con l'obiettivo di evitare misure di sequestro o confisca. Sarebbe opportuno punire in modo adeguato l'assistenza alla perpetrazione di questo reato.

Emendamento 14
Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Le norme sulla confisca nei confronti di terzi si estendono alle persone fisiche e giuridiche.

Emendamento 15
Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Spesso gli indagati o imputati nascondono i propri beni durante l'intero procedimento penale. Di conseguenza non possono essere eseguiti provvedimenti di confisca, cosicché coloro che ne sono oggetto, una volta scontata la condanna, possono godere del loro patrimonio. È pertanto necessario consentire la definizione dell'esatta portata del patrimonio da confiscare, anche in seguito

(15) Spesso gli indagati o imputati nascondono i propri beni durante l'intero procedimento penale. Di conseguenza non possono essere eseguiti provvedimenti di confisca, cosicché coloro che ne sono oggetto, una volta scontata la condanna, possono godere del loro patrimonio. È pertanto necessario consentire la definizione dell'esatta portata del patrimonio da confiscare, anche in seguito

ad una condanna penale definitiva, per permettere la completa esecuzione dei provvedimenti di confisca nei casi in cui non sia stato rilevato inizialmente alcun bene o il patrimonio sia risultato insufficiente e il provvedimento di confisca non sia stato eseguito. Considerata la limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto non sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale successiva confisca. Ne discende l'obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare *periodicamente* che il loro scopo di prevenire la sparizione dei beni sia sempre attuale.

Emendamento 16 **Proposta di direttiva**

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È necessario che i beni sottoposti a congelamento in vista di una successiva confisca siano opportunamente gestiti in modo che non perdano il loro valore economico. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, ***compresa la vendita o*** il trasferimento del bene, al fine di minimizzare questo tipo di perdite. Gli Stati membri devono adottare le misure opportune, come l'istituzione di uffici nazionali centrali per la gestione dei beni o meccanismi equivalenti (ad esempio, se queste funzioni sono decentrate) per gestire in modo opportuno i beni sottoposti a congelamento prima della confisca e preservarne il valore, in pendenza della decisione giudiziaria.

ad una condanna penale definitiva, per permettere la completa esecuzione dei provvedimenti di confisca nei casi in cui non sia stato rilevato inizialmente alcun bene o il patrimonio sia risultato insufficiente e il provvedimento di confisca non sia stato eseguito. Considerata la limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto non sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale successiva confisca. Ne discende l'obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare, ***se del caso***, che il loro scopo di prevenire la sparizione dei beni sia sempre attuale.

Emendamento

(16) È necessario che i beni sottoposti a congelamento in vista di una successiva confisca siano opportunamente gestiti in modo che non perdano il loro valore economico, ***se ne incoraggi il riutilizzo sociale e si eviti il rischio di un'ulteriore infiltrazione criminale. A tal fine, sarebbe opportuno prendere in considerazione la creazione di un fondo dell'Unione in cui si raccolga una parte dei beni confiscati dagli Stati membri. Tale fondo dovrebbe essere aperto a progetti pilota di cittadini dell'Unione, ad associazioni, coalizioni di ONG e qualsiasi altra organizzazione della società civile, per incoraggiare un efficace riutilizzo sociale dei beni confiscati ed ampliare le funzioni democratiche dell'Unione.*** Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, ***compreso*** il trasferimento del bene, al fine di minimizzare questo tipo di

perdite. Gli Stati membri devono adottare **tutte** le misure opportune, **legislative o di altra natura**, come l'istituzione di uffici nazionali centrali per la gestione dei beni o meccanismi equivalenti (ad esempio, se queste funzioni sono decentrate) per gestire in modo opportuno i beni sottoposti a congelamento prima della confisca e preservarne il valore, in pendenza della decisione giudiziaria.

Emendamento 17
Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Affinché la società civile possa concretamente percepire l'efficacia dell'azione degli Stati membri contro la criminalità organizzata, compreso il reato di tipologia mafiosa, e i proventi di reato siano effettivamente sottratti ai criminali, è necessario adottare misure comuni per evitare che le organizzazioni criminali possano recuperare i beni proprietà illegalmente ottenuti. Le migliori prassi in diversi Stati membri hanno dimostrato l'efficacia dei seguenti strumenti: gestione e amministrazione da parte degli Uffici nazionali per la gestione dei beni o meccanismi simili, nonché l'utilizzo dei beni confiscati per progetti volti a contrastare e a prevenire la criminalità, e per altre finalità istituzionali o pubbliche o per uso sociale.

Emendamento 18
Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

(16 ter) La pratica dell'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati promuove e sostiene la diffusione della cultura della legalità, l'assistenza alle vittime di reato e l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, attivando così meccanismi virtuosi, da realizzare anche attraverso organizzazioni non governative, a beneficio della collettività e dello sviluppo socio-economico di un territorio, applicando criteri oggettivi.

Motivazione

L'impiego a fini di pubblica utilità di beni sottratti al crimine è già stato sperimentato in alcuni Stati membri con risultati importanti sul piano sociale e del contrasto ai fenomeni criminali.

Emendamento 19
Proposta di direttiva

Considerando 17

(17) Sono scarse le fonti di dati affidabili relative al congelamento e alla confisca dei proventi di reato. Al fine di consentire una valutazione della presente direttiva, è necessario raccogliere una serie minima di dati statistici appropriati comparabili in materia di tracciamento dei beni, attività giudiziarie e trasferimento dei beni.

(17) Sono scarse le fonti di dati affidabili relative al congelamento e alla confisca dei proventi di reato. Al fine di consentire una valutazione della presente direttiva, è necessario raccogliere una serie minima ***adeguata*** di dati statistici appropriati comparabili in materia di tracciamento dei beni, attività giudiziarie e ***gestione e trasferimento dei beni, fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità.***

Emendamento 20
Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Devono essere mantenuti registri del valore dei beni destinati ad essere riutilizzati per le vittime dei reati che sono state direttamente o indirettamente interessate.

Emendamento 21
Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla ***Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo***, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

Emendamento 22
Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Alcuni Stati membri hanno già adottato con successo sistemi di confisca

non basati sulla condanna. In effetti, la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mai considerato il fatto che una persona possa essere soggetta a una misura di privazione dei suoi beni come una violazione dei diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla CEDU.

Emendamento 23
Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare la confisca dei beni *in materia penale*, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo.

Emendamento

(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare la confisca dei beni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo.

Emendamento 24
Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva reca norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale successiva confisca, e alla confisca di beni *in materia penale*.

Emendamento

La presente direttiva reca norme minime relative alla confisca o al congelamento di beni, in vista di un'eventuale successiva confisca, alla confisca di beni *relativi a materia penale e raccomanda principi generali per la gestione e il trasferimento dei beni confiscati*.

Emendamento 25
Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "provento di reato": ogni vantaggio economico derivato da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti da parte dell'indagato o imputato, e qualsiasi utile valutabile;

Emendamento

(1) "provento di reato": ogni vantaggio economico derivato, ***direttamente o indirettamente***, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti da parte dell'indagato o imputato, e qualsiasi utile valutabile;

Emendamento 26
Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni;

Emendamento

(2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni, ***come pure un bene detenuto in comproprietà con il coniuge***;

Emendamento 27
Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "confisca": una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che consiste nel privare definitivamente di un bene;

Emendamento

(4) "confisca": una sanzione o misura, ordinata ***mediante sentenza*** da un'autorità giudiziaria ***nazionale competente o*** a seguito di un procedimento ***giudiziario*** per un reato, che consiste nel privare definitivamente di un bene ***in base a una sentenza***;

Motivazione

Secondo il Servizio giuridico del Parlamento europeo, la misura deve essere relativa a un reato penale. Nonostante la denominazione di confisca civile, nel diritto nazionale, l'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE non esclude tale tipo di confisca purché possa essere qualificata "sanzione penale" conformemente ai criteri stabiliti nella sentenza Engel della Corte europea dei diritti dell'uomo (natura penale, gravità della sanzione). La "natura penale" di questo tipo di confisca costituisce una condizione per l'armonizzazione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 del TFUE (par. 37 del Servizio giuridico del Consiglio).

Emendamento 28 **Proposta di direttiva**

Articolo 2 – punto 6 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati.

Emendamento 29 **Proposta di direttiva**

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per *poter* procedere alla confisca totale o parziale di strumenti *o* proventi di reato *affinché sia consentito*, a *seguito di* una condanna penale definitiva.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per *consentire soltanto alle autorità giudiziarie di* procedere alla confisca totale o parziale di strumenti *e* proventi di reato *o di beni per un valore corrispondente a detti strumenti e proventi di reato, con riserva di* una condanna penale definitiva.

Emendamento 30 **Proposta di direttiva**

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni per un valore corrispondente ai proventi di reato, a seguito di una condanna penale definitiva.

Emendamento

soppresso

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per **poter** procedere alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato laddove, sulla base di fatti specifici, l'autorità giudiziaria ritenga molto più probabile che i beni in questione siano stati ottenuti **dal condannato** mediante attività **criminali analoghe**, piuttosto che da attività di altra natura.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per **consentire alle autorità giudiziarie di** procedere alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato laddove, sulla base di fatti specifici, **come ad esempio il fatto che il valore di un bene sia sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata**, l'autorità giudiziaria ritenga molto più probabile che i beni in questione siano stati ottenuti mediante attività **di natura criminale**, piuttosto che da attività di altra natura.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Non può ricorrersi a confisca quando le attività criminali analoghe di cui al paragrafo 1

Emendamento

2. Non può ricorrersi a confisca quando le attività criminali analoghe di cui al paragrafo 1 **siano già state oggetto di un procedimento penale il cui esito è stata l'assoluzione definitiva della persona interessata o in altri casi in cui si applichi**

il principio del ne bis in idem.

(a) non hanno potuto essere oggetto di un procedimento penale a motivo della prescrizione ai sensi del diritto nazionale, oppure

(b) sono già state oggetto di un procedimento penale il cui esito è stata l'assoluzione definitiva dell'imputato, o in altri casi in cui si applichi il principio del ne bis in idem.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie di procedere alla confisca, quale sanzione penale, dei proventi e strumenti di reato in assenza di una condanna penale qualora l'autorità giudiziaria, sulla base di fatti specifici e dopo aver esperito tutti i mezzi di prova disponibili, sia convinta che tali beni derivano da attività di natura criminale rispettando, al contempo, pienamente le disposizioni dell'articolo 6 della CEDU e della Carta europea dei diritti fondamentali. Tale confisca deve essere considerata di natura criminale conformemente, tra l'altro, ai seguenti criteri: (i) la classificazione giuridica del reato nel diritto nazionale, (ii) la natura del reato, e (iii) il livello di gravità della sanzione che può essere applicata all'interessato e che deve anche essere in conformità del diritto costituzionale nazionale.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca dei proventi e strumenti di reato in assenza di una condanna penale, a seguito di un

2. Ciascuno Stato membro adotta *altresì* le misure necessarie per poter procedere alla confisca dei proventi e strumenti di reato in assenza di una condanna penale, a seguito

procedimento che, se l'indagato o imputato avesse potuto essere processato, avrebbe potuto portare ad una condanna penale, laddove:

(a) la morte o la malattia permanente dell'indagato o imputato impedisca di portare avanti l'azione penale, oppure

(b) la malattia o la fuga dell'indagato o imputato prima dell'azione penale o dell'emissione della condanna non consenta di agire penalmente entro tempi ragionevoli e comporti il rischio grave che l'azione penale sia invalidata dalla prescrizione.

di un procedimento che, se l'indagato o imputato avesse potuto essere processato, avrebbe potuto portare ad una condanna penale, laddove:

(a) la morte, **la malattia** o la malattia permanente dell'indagato o imputato, **laddove la malattia o la malattia permanente abbia causato l'incapacità del medesimo di essere processato e** impedisca di portare avanti l'azione penale, oppure

(b) la malattia o la fuga dell'indagato o imputato prima dell'azione penale o dell'emissione della condanna non consenta di agire penalmente entro tempi ragionevoli e comporti il rischio grave che l'azione penale sia invalidata dalla prescrizione.

3. Se uno Stato membro dispone già di procedure non penali che coprano le circostanze di cui ai paragrafi 1 e 2, esso non è obbligato a applicare anche tali procedure nel suo sistema penale.

Motivazione

Nonostante la denominazione di confisca civile, nel diritto nazionale, l'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE non esclude tale tipo di confisca purché possa essere qualificata "sanzione penale" conformemente ai criteri stabiliti nella sentenza Engel della Corte europea dei diritti dell'uomo (natura penale, gravità della sanzione). La "natura penale" di questo tipo di confisca costituisce una condizione per l'armonizzazione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 del TFUE (par. 37 del Servizio giuridico del Consiglio).

Emendamento 34 Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dei proventi di reato trasferiti a terzi **dal condannato o per suo conto, oppure dall'indagato o imputato nelle circostanze di cui all'articolo 5**, oppure

Emendamento

(a) dei proventi **o degli strumenti** di reato trasferiti **direttamente o indirettamente** a terzi **o acquisiti da terzi**, oppure

Emendamento 35
Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) di altri beni **del condannato**, trasferiti a terzi al fine di evitare la confisca di beni del valore corrispondente ai proventi di reato.

Emendamento

(b) di altri beni, trasferiti a terzi **o acquisiti da terzi** al fine di evitare la confisca di beni del valore corrispondente ai proventi di reato.

Emendamento 36
Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. La confisca dei proventi di reato o di beni di cui al paragrafo 1 è possibile qualora **i beni siano suscettibili di restituzione, oppure laddove**

Emendamento

2. La confisca dei proventi di reato o di beni di cui al paragrafo 1 è possibile qualora:

Motivazione

Il fatto che i beni siano – in termini civilistici – suscettibili di restituzione non giustifica un diritto di confisca di proventi o di beni nei confronti di terzi. È necessario distinguere rigorosamente tra il diritto dello Stato di confiscare i beni acquisiti in modo illegale e il diritto civilistico della parte lesa ad ottenere la restituzione, che si escludono mutuamente. Occorre in ogni caso evitare di confonderli.

Emendamento 37
Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) da una valutazione, svolta sulla base di fatti specifici attinenti al condannato, all'indagato o all'imputato, risulti che la confisca dei beni del condannato, dell'indagato o dell'imputato nelle circostanze di cui all'articolo 5, non ha probabilità di successo, e

Emendamento

soppresso

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

(b) i proventi di reato o i beni siano stati trasferiti a titolo gratuito o in cambio di un importo inferiore al loro valore di mercato *nel caso in cui il terzo:*

Emendamento

(b) i proventi di reato o i beni siano stati trasferiti a titolo gratuito o in cambio di un importo *notevolmente* inferiore al loro valore di mercato;

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

(i) relativamente ai proventi di reato, era al corrente della loro origine illecita o, in assenza di tale consapevolezza, una persona ragionevole nella sua stessa posizione avrebbe sospettato, in base a circostanze e fatti concreti, che la loro origine era illecita;

Emendamento

soppresso

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

(i) relativamente ad altri beni, era al corrente che essi erano trasferiti al fine di evitare la confisca di beni del valore corrispondente ai proventi di reato o, in assenza di tale consapevolezza, una persona ragionevole nella stessa posizione avrebbe sospettato, in base a circostanze e fatti concreti, che erano trasferiti al fine di evitare la confisca.

Emendamento

soppresso

Motivazione

I tre emendamenti succitati sono stati proposti poiché le loro disposizioni sono implicate dal testo introduttivo del paragrafo 2. E' chiaro che se una persona riceve un bene gratuitamente o per un importo inferiore al suo valore di mercato detta persona può avere ragionevoli sospetti circa l'origine del bene.

Emendamento 41 Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) relativamente ai proventi di reato, il terzo era al corrente della loro origine illecita o, in assenza di tale consapevolezza, una persona ragionevole nella sua stessa posizione avrebbe sospettato, in base a circostanze e fatti concreti, che la loro origine era illecita;

Emendamento 42 Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) relativamente ad altri beni, il terzo era al corrente che essi erano stati trasferiti al fine di evitare la confisca di beni del valore corrispondente ai proventi di reato o, in assenza di tale consapevolezza, una persona ragionevole nella stessa posizione avrebbe sospettato, in base a circostanze e fatti concreti, che erano stati trasferiti al fine di evitare la confisca.

Emendamento 43 Proposta di direttiva

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Attribuzione fittizia di beni a terzi

Ciascuno Stato membro adotta misure legislative finalizzate all'introduzione di disposizioni volte a perseguire le persone che attribuiscono in modo fittizio proprietà e disponibilità di beni a terzi, con l'obiettivo di evitare misure di sequestro o confisca.

Emendamento 44
Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere, in vista di un'eventuale successiva confisca, al congelamento dei beni che rischiano di essere dispersi, occultati o trasferiti al di fuori della giurisdizione. Tali misure sono ordinate dall'autorità giudiziaria.

Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare immediatamente i beni in vista di un'eventuale successiva confisca. La persona oggetto delle misure di cui al presente articolo ha il diritto di presentare un ricorso all'autorità giudiziaria.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le proprie autorità competenti possano procedere immediatamente al congelamento di beni quando vi sia un rischio elevato che detti beni siano dispersi, occultati o trasferiti prima della decisione dell'autorità giudiziaria. Tali misure sono confermate quanto prima dall'autorità giudiziaria.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'emendamento è stato proposto al fine di garantire la coerenza con l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che, ***al fine di salvaguardare i propri diritti***, le persone ***colpite dai provvedimenti disciplinati nella presente direttiva*** godano del diritto a un ricorso effettivo ***e che gli indagati godano del diritto a un giudice imparziale.***

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che le persone ***i cui strumenti e proventi di reato siano confiscati ai sensi della presente direttiva, a prescindere dalla proprietà al momento della confisca***, godano del diritto a un ricorso effettivo, ***incluso il diritto a un giudice imparziale.***

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le persone che hanno diritto a un ricorso e ad un processo equo per determinare la legalità della confisca sono quelle che hanno utilizzato strumenti e/o ottenuto proventi di reato a prescindere dalla proprietà di tali beni al momento della confisca.

Emendamento 47 Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti godano del diritto a un ricorso effettivo prima dell'adozione di una decisione definitiva relativa alla confisca, compresa l'opportunità di ricorso giurisdizionale.

Emendamento 48
Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nei procedimenti di cui all'articolo 4, ***l'indagato o l'imputato hanno*** l'effettiva possibilità di contestare la probabilità in base alla quale i beni in questione sono considerati proventi di reato.

Emendamento

4. Nei procedimenti di cui all'articolo 4, ***il condannato ha*** l'effettiva possibilità di contestare la probabilità in base alla quale i beni in questione sono considerati proventi di reato.

Motivazione

L'articolo 4 riguarda soltanto le persone condannate, l'impiego dei termini indagato e imputato non è pertanto corretto.

Emendamento 49
Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nei casi di cui all'articolo 5, la persona i cui beni sono in causa nel provvedimento di confisca è rappresentata da un difensore ***durante il procedimento***, al fine di esercitare i diritti della difesa relativamente all'accertamento del reato e all'identificazione dei proventi e degli strumenti di reato.

Emendamento

5. Nei casi di cui all'articolo 5, la persona i cui beni sono in causa nel provvedimento di confisca ***ha il diritto ad essere informata che nel corso del procedimento ha il diritto di essere*** rappresentata da un difensore ***di sua scelta o da un avvocato d'ufficio conformemente alla normativa specifica applicabile nello Stato membro interessato***, al fine di esercitare i ***propri*** diritti della difesa relativamente all'accertamento del reato e all'identificazione dei proventi e degli strumenti di reato.

Emendamento 50
Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, ove a seguito di un reato sussistano diritti delle parti lese nei confronti dell'imputato, la confisca non comprometta la possibilità di far valere tali diritti.

Motivazione

Occorre disciplinare in maniera uniforme il modo in cui vengono trattati i diritti delle parti lese. L'eventualità che il diritto europeo in materia di confisca possa vanificare i diritti delle parti lese sarebbe in contraddizione con l'approccio di norma seguito dalla Commissione in relazione alla "tutela delle vittime". Occorre garantire che i provvedimenti di confisca previsti dalla proposta di direttiva non facciano cadere nel vuoto i diritti delle parti lese.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia possibile definire la portata esatta dei beni da confiscare ***in seguito ad una condanna penale definitiva o in seguito ad un procedimento quale previsto all'articolo 5, che hanno portato al provvedimento di confisca***, e di consentire che siano prese ulteriori misure per quanto necessario all'effettiva esecuzione di tale provvedimento di confisca.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia possibile definire la portata esatta dei beni da confiscare e di consentire che siano prese ulteriori misure per quanto necessario all'effettiva esecuzione di tale provvedimento di confisca.

Motivazione

Occorre modificare l'articolo per ragioni di coerenza con gli emendamenti agli articoli 3 e 5.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Gestione dei beni sottoposti a congelamento

Emendamento

Gestione dei beni sottoposti a congelamento **e a confisca**

Motivazione

È auspicabile definire con maggiore dettaglio la gestione dei beni anche dopo il provvedimento di confisca, attraverso un loro utilizzo a finalità sociali.

Emendamento 53
Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, come l'istituzione di uffici nazionali centralizzati o meccanismi equivalenti, per garantire l'adeguata gestione di beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, come l'istituzione di uffici nazionali centralizzati o meccanismi equivalenti, per garantire l'adeguata gestione di beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca **e prevede possibilità di utilizzo con finalità sociali dei beni confiscati.**

Motivazione

È auspicabile definire con maggiore dettaglio la gestione dei beni anche dopo il provvedimento di confisca, attraverso un loro utilizzo a finalità sociali.

Emendamento 54
Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. A tale proposito, sono fondamentali una stretta cooperazione transfrontaliera e un efficace scambio d'informazioni tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie e finanziarie degli Stati membri.

Emendamento 55
Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro assicura che le misure di cui al paragrafo 1 ottimizzano il valore economico di tali beni e include la vendita o il trasferimento dei beni che rischiano di svalutarsi.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro assicura che le misure di cui al paragrafo 1 **relativi al congelamento dei beni** ottimizzano il valore economico di tali beni e include, **solo se necessario**, la vendita o il trasferimento dei beni che rischiano di svalutarsi. **Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per evitare infiltrazioni criminali in questa fase.**

Emendamento 56
Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Si esorta ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie, basate sulle migliori pratiche esistenti, al momento di applicare il diritto nazionale, al fine di provvedere all'alienazione e alla destinazione del bene confiscato. Esso potrebbe dare priorità all'assegnazione di tali beni a progetti di contrasto e di prevenzione della criminalità, nonché ad altri progetti di interesse pubblico e di utilità sociale. Si esorta ciascuno Stato membro ad adottare tutte le misure necessarie per evitare infiltrazioni criminali o illegali in questa fase.

Emendamento 57
Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro può attivare un fondo di rotazione per il finanziamento di interventi a tutela del bene tra la fase di congelamento e quella di confisca al fine di preservare l'integrità dello stesso da eventuali atti di vandalismo o da atti che ne compromettano la disponibilità immediata.

Emendamento 58
Proposta di direttiva

Articolo 11 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di verificare l'efficacia dei loro regimi di confisca, gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono per tutti i reati:

Al fine di verificare l'efficacia dei loro regimi di confisca, gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono per tutti i reati ***che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva:***

Emendamento 59
Proposta di direttiva

Articolo 11 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) la qualità della destinazione dei beni confiscati, quale fattore di crescita socio-economica del territorio e delle comunità locali;

MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha invitato da tempo la Commissione a presentare nuove proposte legislative in materia di confisca. Con la sua relazione di iniziativa approvata nell'ottobre 2011, il Parlamento ha sottolineato in particolare la necessità di norme per l'utilizzo efficace della confisca allargata e della confisca in assenza di condanna e di norme che consentano la confisca di beni intestati a terzi. Inoltre, nell'ambito del diritto penale, civile e fiscale, il Parlamento ha incoraggiato nei sistemi giuridici nazionali l'introduzione di strumenti per attenuare, a seconda dei casi, l'onere della prova per quanto concerne l'origine dei beni detenuti da una persona imputata di un reato connesso alla criminalità organizzata.

La proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea è stata approvata dalla Commissione europea il 12 marzo 2012. Tale direttiva introduce norme minime per gli Stati membri in materia di congelamento e di confisca dei proventi di reato attraverso la confisca diretta, le pene sostitutive per il valore in causa, i poteri estesi di confisca, la confisca non basata sulla condanna e la confisca nei confronti di terzi.

Il relatore sostiene in linea generale la proposta della Commissione. L'adozione di tali norme minime armonizzerà i regimi in materia di congelamento e confisca dei beni degli Stati membri, promuovendo la fiducia reciproca e l'effettiva cooperazione transfrontaliera. Rappresenterà inoltre un progresso verso il rafforzamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, che costituisce un aspetto importante nella lotta alle forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera nell'Unione europea.

Con la presente relazione, il relatore intende rafforzare le disposizioni in materia di confisca non basata sulla condanna e confisca estesa, in modo da renderle più efficaci e da prevenire così l'utilizzo di proventi di reato per il compimento di futuri reati o il reinvestimento in attività illecite.

Per quanto riguarda la confisca non basata sulla condanna, il relatore osserva che attualmente tale sistema, utilizzato inizialmente negli Stati Uniti, sembra essere sempre più diffuso a livello mondiale. Alcune delle giurisdizioni che hanno introdotto provvedimenti di confisca non basati sulla condanna sono: l'Italia, l'Irlanda, il Regno Unito, l'Albania, la Bulgaria, la Slovacchia, l'Australia, il Sudafrica e le province canadesi dell'Alberta e dell'Ontario. A livello europeo, i sistemi esistenti di confisca non basata sulla condanna sono stati discussi dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si è ritenuto che tali sistemi siano compatibili con i requisiti costituzionali nazionali e con quelli della Corte europea dei diritti dell'uomo, a condizione che sia possibile contestarli dinanzi a un tribunale e che siano approvati da un'autorità giudiziaria, nel pieno rispetto dei diritti della difesa e di terzi in buona fede. Nella presente direttiva sono state incluse anche le suddette misure di salvaguardia.

Le disposizioni relative ai poteri estesi di confisca sono state rafforzate in modo tale che prevedono un unico insieme di norme minime che non scende al di sotto della soglia stabilita dalla decisione quadro 2005/212/GAI.

PROCEDURA

Titolo	Congelamento e confisca dei proventi di reato nell'Unione europea			
Riferimenti	COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD)			
Presentazione della proposta al PE	12.3.2012			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.3.2012			
Relatore(i) Nomina	Monica Luisa Macovei 25.4.2012			
Esame in commissione	19.9.2012	10.1.2013	20.2.2013	6.5.2013
	7.5.2013			
Approvazione	7.5.2013			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	48 7 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, H��l��ne Flautre, Kinga G��l, Kinga G��ncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, ��gnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, L��via J��r��ka, Teresa Jim��nez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando L��pez Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, V��ronique Mathieu Houillon, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero L��pez, Judith Sargentini, Csaba S��gor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Tatjana ��danoka, Auke Zijlstra			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cornelis de Jong, Monika Hohlmeier, Petru Constantin Luhan, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Ra��l Romeva i Rueda, Salvador Sed�� i Alabart, Joanna Senyszyn			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Metin Kazak, Evgeni Kirilov, Marit Paulsen, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Jacek W��sowicz, Marina Yannakoudakis, Andrea Zanoni			
Deposito	20.5.2013			